



AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022
PREMI E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Versione del 13 gennaio 2022
(con aggiornamento pag. 17)

AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022 PREMI E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

INFORMAZIONI GENERALI

Entro il 28 febbraio o 29 febbraio in caso di anno bisestile (d.m. 9 febbraio 2015) il datore di lavoro titolare di PAT deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (ai sensi delle leggi n. 449/97 e n. 144/99), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della legge n. 296/2006), utilizzando i servizi telematici "Invio dichiarazione salari" o "AL.P.I. online".

I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN devono utilizzare il servizio "Invio retribuzioni e calcolo del premio".

Se l'ultimo giorno del mese di febbraio coincide con il sabato o con un giorno festivo, il termine per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Per l'autoliquidazione 2021/2022 il termine di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2021 è il 28 febbraio 2022.

Entro il 16 febbraio il datore di lavoro deve:

- calcolare il premio anticipato per l'anno in corso (rata) e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione);
- conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
- pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il modello di pagamento unificato F24 o il modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici).

Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo, ex articolo 18, comma 1, del d.lgs. n.241/1997.

La violazione dell'obbligo di comunicazione all'INAIL nei termini previsti dell'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo, è punita con la sanzione amministrativa da 125,00 euro a 770,00 euro, se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto. Nel caso in cui la mancata comunicazione all'Inail abbia determinato una richiesta di premio, su tale importo sono dovute le sanzioni civili.

Le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati, per le quali dalle basi di calcolo del premio risulta una rata anticipata 2021, comprensiva del premio artigiani e del premio dipendenti, nonché le aziende non artigiane che hanno occupato solo apprendisti nell'anno precedente, devono indicare il valore "zero" nel campo "Retribuzioni complessive" del modulo telematico da inviare all'INAIL per la dichiarazione delle retribuzioni (servizio "AL.P.I online") oppure nello specifico campo del tracciato record (servizio "Invio Telematico Dichiarazione Salari").

Regime imponibile ai fini fiscali e contributivi

La base imponibile previdenziale deve essere calcolata con riferimento alla normativa fiscale relativa ai redditi di lavoro dipendente¹. Sono esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi le somme e i valori indicati dall'articolo 29, commi 4 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in *retribuzione effettiva*, *retribuzione convenzionale* e *retribuzione di ragguglio*.

La *retribuzione effettiva* per la generalità dei lavoratori è costituita dall'ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente di cui al combinato disposto degli art. 51 T.u.i.r. e art. 29 T.u. 1124/1965. Detta retribuzione deve tenere conto:

- a. delle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti – c.d. minimale contrattuale (art.1 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389);
- b. dei limiti minimi di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente rivalutati in relazione all'indice del costo della vita accertato dall'Istat – c.d. minimale di retribuzione giornaliera (art. 1 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 6 settembre 1981, n. 537).

Qualora la retribuzione effettiva è inferiore ai limiti minimi di retribuzione giornaliera e al limite minimo contrattuale, la stessa deve essere adeguata all'importo più elevato tra i due.

La *retribuzione convenzionale* è, per talune categorie di lavoratori, l'eccezione che prevale sulla regola dell'imponibile effettivo ed è stabilita con decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale ovvero con legge.

La *retribuzione di ragguglio* è pari al minimale di rendita. Tale retribuzione si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva.

Per la determinazione dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi relativi all'anno 2021 si rinvia alle circolari Inail 31 maggio 2021 n. 16 e 23 novembre 2021 n. 32.

Lavoratori con contratto part-time

La base imponibile per il calcolo del premio assicurativo per i lavoratori con contratto part-time è la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare), determinata moltiplicando la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurativo².

Primo pagamento del premio di autoliquidazione (art. 28, comma 2, lettera a) d.p.r. n. 1124/1965)

Se l'attività è iniziata nel corso dell'anno precedente a quello in cui si sta effettuando l'autoliquidazione, il premio anticipato dovuto per l'anno in corso deve essere determinato in base alle retribuzioni presunte indicate nella denuncia di iscrizione e riportate nella sezione "RATA ANNO 2022", colonna "PRESUNTO", delle basi di calcolo del premio.

Se nella base di calcolo sezione "RATA ANNO 2022", colonna "PRESUNTO", non è indicato l'importo della retribuzione presunta in base alla quale calcolare il premio di rata anticipata 2022, il premio in discorso deve essere calcolato in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente, che si considerano come presunte.

¹ Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 Testo unico delle imposte sui redditi (T.u.i.r.).

² Circolari Inail 31 maggio 2021 n. 16 e 23 novembre 2021 n. 32.

Per i datori di lavoro del settore marittimo se l'attività è iniziata nel corso dell'anno precedente, il premio anticipato dovuto per l'anno in corso è determinato in base alle retribuzioni effettivamente erogate per l'anno 2021. In caso di modifica sostanziale delle retribuzioni³ i maggiori importi devono essere comunicati all'Inail con il Servizio di "Variazione retribuzioni" che consente di variare in aumento i dati retributivi del personale assicurato delle navi già armate.

Pagamento in quattro rate del premio da autoliquidazione (art. 59, c. 19, legge n. 449/97 e art. 55, c. 5, legge n. 144/99)

Anziché in unica soluzione, il premio annuale può essere pagato in quattro rate trimestrali, dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni.

Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2022 versando il 25% dell'importo complessivamente dovuto. Le rate successive alla prima, ognuna pari al 25% del premio annuale, devono essere versate entro il giorno 16 maggio, 22 agosto⁴ e 16 novembre 2022 maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2021 e pubblicato in www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/principali_tassi_di_interesse/.

Autoliquidazione dei codici ditta cessati nel corso dell'anno

Con circolare n. 18 del 25 giugno 2021 è stato comunicato il rilascio del servizio online *Autoliquidazione ditte cessate* dal 1° luglio 2021. Pertanto, a partire da tale data⁵ le dichiarazioni delle retribuzioni delle ditte cessate devono essere inviate, entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell'attività assicurata⁶, utilizzando l'apposito servizio online *Autoliquidazione ditte cessate*.

Aliquote autoliquidazione 2021/2022 per la gestione navigazione

Nella seguente tabella sono riportate le diverse aliquote di premio per il settore marittimo da applicare alla regolazione 2021 e alla rata 2022.

Codice	Categorie assicurative	Aliquota %
11	Concessionari di bordo	4,43
12	Personale addetto alle prove in mare	4,43
13	Tecnici e Ispettori	4,43
16	Appalti ai servizi di bordo	4,43
20	Trasporto passeggeri	4,43
21	Trasporto passeggeri RFI	4,43
30	Trasporto merci nazionale	5,61
30	Trasporto merci internazionale	6,36
31	Trasporto merci RFI	5,61
40	Rimorchiatori	3,50
50	Attività ausiliarie	4,71

³ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Articolo 17, comma 2.

⁴ Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Articolo 3/quater; Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Articolo 18, comma 1.

⁵ Nota Direzione centrale rapporto assicurativo prot. 13541 del 7.12.2021 pubblicata in www.inail.it > Atti e documenti > Istruzioni operative.

⁶ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 articolo 28, comma 4, secondo periodo.

60	Traffico locale	3,50
71	Pesca oltre gli stretti	7,30
72	Pesca mediterranea	7,30
73	Pesca costiera	5,07
80	Diporto	3,54
82	Diporto a noleggio	3,54

Le aliquote, da applicare alle retribuzioni imponibili, comprendono l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al d.p.r. n. 1124/65 e l'assicurazione per le prestazioni erogate ai marittimi dichiarati temporaneamente non idonei alla navigazione.

Le navi da diporto iscritte nel Registro Internazionale e impiegate esclusivamente in attività di noleggio per finalità turistiche sono classificate nella "categoria 20 Trasporto passeggeri" con la medesima aliquota. Per il certificato di tipo "Comandata" si applica l'aliquota di premio relativa alla categoria assicurativa dell'unità navale su cui il personale svolge le proprie mansioni.

Con l'introduzione della nuova tariffa dei premi che si applica dal 1° gennaio 2019 al settore navigazione, il premio supplementare per l'assicurazione obbligatoria dei maggiori rischi di palombari e sommozzatori e del personale adibito alle attività di manutenzione dei pozzi di estrazione di fonti di energia, imbarcati su qualsiasi tipo di naviglio, è stato ricompreso nei tassi della predetta tariffa⁷.

Gli armatori autorizzati alla costituzione del ruolo unico devono comunicare all'Inail i dati aggiornati relativi alla consistenza della flotta con i servizi telematici dell'autoliquidazione entro il 28 febbraio 2022, allegando il documento in formato pdf.

Cessazione del rapporto assicurativo dei soggetti autonomi artigiani tra il 1° gennaio e la scadenza dell'autoliquidazione

I premi speciali unitari artigiani sono ridotti di tanti dodicesimi nel loro ammontare per ogni mese solare intero che segue la data di cessazione dell'attività (cessazione dei rapporti assicurativi tra l'Inail e tutti gli artigiani dell'azienda, cioè cessazione del codice ditta) intervenuta tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell'autoliquidazione.

La riduzione si applica anche al premio speciale unitario del singolo componente del nucleo artigiano che ha cessato l'attività tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell'autoliquidazione⁸ (cessazione del rapporto assicurativo tra l'Inail e il singolo artigiano).

SERVIZI TELEMATICI PER L'AUTOLIQUIDAZIONE

In www.inail.it "SERVIZI ONLINE" gli utenti in possesso delle relative credenziali hanno a disposizione i seguenti servizi.

Servizi correlati alle PAT per aziende, altri soggetti assicuranti e loro intermediari:

- AL.P.I. online
- Invio Telematico Dichiarazione Salari
- Riduzione Presunto
- Visualizza Basi di Calcolo

⁷ Dm 27 febbraio 2019 "Nuova Tariffa dei premi della gestione navigazione. Anno 2019", articolo 2 "Abolizione dei Sovrapremi".

⁸ Modalità per l'applicazione della tariffa dei premi speciali artigiani approvata con dm 27 febbraio 2019.

- Richiesta Basi di Calcolo
- Fascicolo aziende "Comunicazioni basi di calcolo"
- Visualizza Comunicazione tasso applicabile

Servizi correlati alle PAN per armatori, loro intermediari e raccomandatari:

- Visualizzazione elementi calcolo
- Riduzione presunto
- Invio delle retribuzioni e calcolo del premio e richiesta certificato assicurazione equipaggio
- Richiesta certificato assicurazione equipaggio

AL.P.I online

Il servizio permette di presentare le dichiarazioni delle retribuzioni, comunicare la volontà di pagare o meno il premio in quattro rate e presentare la domanda di riduzione dei premi artigiani per le PAT riferite ad un determinato codice ditta. Il servizio acquisisce automaticamente dagli archivi Inail le basi di calcolo dello specifico codice ditta e calcola il premio dovuto. Se è stato indicato di voler pagare il premio in quattro rate il servizio conteggia gli importi da pagare per ogni rata, inclusi gli interessi della seconda, terza e quarta rata. L'utente riceve per posta elettronica la ricevuta con la riproduzione della dichiarazione trasmessa.

Invio Telematico Dichiarazione Salari

Il servizio permette di presentare le dichiarazioni delle retribuzioni, comunicare la volontà di pagare o meno il premio in quattro rate e presentare la domanda di riduzione dei premi artigiani tramite i tracciati record predeterminati dall'Inail per le PAT riferite a più codici ditta. L'utente riceve per posta elettronica la ricevuta con la riproduzione delle dichiarazioni trasmesse per tutti i codici ditta indicati nei tracciati.

Deve sempre essere comunicata la volontà di avvalersi o meno del pagamento in quattro rate.

Riduzione presunto (per le PAT)

Il servizio permette di inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per le PAT riferite ad uno specifico codice ditta, indicando per ogni singola voce di rischio le minori retribuzioni su cui devono essere calcolati i premi anticipati dovuti per l'anno in corso (rata).

Visualizza basi di calcolo

Il servizio permette di visualizzare le basi di calcolo per le PAT riferite ad un determinato codice ditta. Il prospetto dei dati può essere acquisito anche in formato pdf.

Inoltre il servizio fornisce agli artigiani autonomi senza dipendenti il modello F24 compilato con l'indicazione dei soli premi speciali unitari da pagare in unica soluzione.

La volontà di pagare il premio in quattro rate e/o la richiesta di riduzione prevista dall'art. 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006 devono essere comunicate tramite la dichiarazione delle retribuzioni telematica.

Richiesta basi di calcolo

Il servizio permette di richiedere le basi di calcolo del premio in formato elettronico per le PAT riferite anche a più codici ditta. Il relativo file può essere acquisito sia in formato compresso zipArchive (.zip) sia in formato pdf.

Fascicolo aziende "Comunicazione basi di calcolo"

Il servizio permette agli utenti di acquisire dal *Fascicolo aziende* la comunicazione delle basi di calcolo riguardanti le PAT di un determinato codice ditta in formato pdf. La comunicazione è composta da un testo introduttivo nel quale sono indicati i riferimenti normativi, dalle istruzioni per la lettura delle basi di calcolo, dal riepilogo delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni e per il pagamento del premio nonché di eventuali contributi associativi, dalle istruzioni per la compilazione dei modelli F24 e F24 EP e dal prospetto delle basi di calcolo, nel quale sono indicati tutti gli elementi necessari per il calcolo del premio di autoliquidazione.

Visualizza Comunicazione tasso applicabile

Il servizio consente agli utenti di consultare gli elementi di calcolo dell'oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico e scaricare la comunicazione del tasso applicabile 20SM in *pdf* e in *excel*.

Visualizzazione elementi calcolo

Il servizio permette di visualizzare gli elementi necessari al calcolo del premio di autoliquidazione per le PAN (Posizione Assicurativa Navigazione).

Invio delle retribuzioni e calcolo del premio

Il servizio permette di presentare le dichiarazioni delle retribuzioni per le PAN e comunicare la volontà di pagare o meno il premio in quattro rate. Il servizio acquisisce automaticamente dagli archivi Inail gli elementi per il calcolo e determina il premio dovuto. Se è stato indicato di voler pagare il premio in quattro rate il servizio conteggia gli importi da pagare per ogni rata, inclusi gli interessi della seconda, terza e quarta rata. Con questo servizio è possibile chiedere contestualmente anche il certificato di assicurazione dell'equipaggio.

L'utente riceve per posta elettronica la ricevuta con la riproduzione della dichiarazione trasmessa.

Riduzione presunto (per le PAN)

Il servizio permette di inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per una specifica PAN/certificato, indicando per ogni singola aliquota/profilo tariffario e qualifica le minori retribuzioni su cui devono essere calcolati i premi anticipati dovuti per l'anno in corso (rata).

Richiesta certificato di assicurazione dell'equipaggio

Il servizio permette di richiedere il certificato di assicurazione dell'equipaggio anche successivamente all'invio delle retribuzioni e calcolo del premio.

RIDUZIONI DEL PREMIO ASSICURATIVO

1. *Riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (art. 11 c.1 legge 388/2000 che ha esteso i benefici previsti dall'art. 6, c. 1, d.l. n. 457/1997 conv. con modificazioni dalla legge n. 30/1998, la misura è stabilita dall'art. 1, c. 74, legge 228/2012, dall'art.1, c.431, legge 232/2016, dall'art.1, c.693, legge 205/2017, dall'art.1, c.607, legge 160/2019)*

La riduzione contributiva è fissata per la regolazione 2021 e per la rata 2022 nella misura del 44,32%⁹

Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne tenuti ad assicurare i familiari con i premi ordinari¹⁰, la domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "3" (n. rif. 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 e 92 - 94 - 96 - 98 - 100 - 102 del RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 1031) - TRK 100) e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione (rif. 21 - 23 -25 - 27 - 29 - 31 e 93 - 95 - 97 - 99 - 101 - 103 del RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 1031) - TRK 100).

2. *Sgravi della gestione navigazione per attività di pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (art. 6, c. 1 e 6-bis, d.l. n. 457/1997 conv. con modificazioni dalla legge n. 30/1998 la misura è stabilita dall'art. 1, c. 74, legge 228/2012, dall'art.1, c.431, legge 232/2016, dall'art.1, c.693, legge 205/2017, dall'art.1, c.607, legge 160/2019).*

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti sono esonerate dal versamento dei premi¹¹, quelle che esercitano la pesca mediterranea beneficiano dello sgravio dei premi nel limite del 70%¹² e quelle che esercitano la pesca costiera beneficiano della riduzione contributiva nella misura del 44,32%¹³ per la regolazione 2021 e per la rata 2022.

Gli sgravi spettano per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea.

Per usufruire degli sgravi in questione le imprese armatoriali che esercitano la pesca devono utilizzare, per il calcolo del premio di regolazione 2021 e di rata 2022, le aliquote assicurative riportate nella seguente tabella:

Aliquote al netto degli sgravi settore pesca

Pesca	Regolazione 2021	Rata 2022
Oltre gli stretti	0,00%	0,00%
Mediterranea	2,19%	2,19%
Costiera	2,82%	2,82%

⁹ Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 607.

¹⁰ Circolare Inail 12 aprile 1984, n. 29.

¹¹ Decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, articolo 6-bis.

¹² Decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, articolo 6-bis.

¹³ Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 607.

3. *Sgravio Registro Internazionale (art. 6, c. 1, d.l. n. 457/1997 conv. con modificazioni dalla legge n. 30/1998)*

Le imprese armatrici per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione¹⁴ ed imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale sono esonerate dal versamento dei premi dovuti per legge.

Le navi che effettuano viaggi di cabotaggio superiori alle cento miglia possono essere iscritte nel Registro Internazionale, come previsto dall'art. 39, comma 14 bis, della legge n. 326/2003 e usufruiscono, pertanto, del beneficio dello sgravio totale dei contributi di legge.

L'esonero totale previsto per le navi iscritte al Registro internazionale è esteso, per i lavoratori che operano a bordo delle navi da crociera, alle imprese appaltatrici dei servizi complementari di camera, servizi di cucina, o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera nonché di ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività croceristica. Lo sgravio è esteso altresì alle imprese appaltatrici dei servizi di officina, cantiere e assimilati a bordo dei mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori di acque territoriali italiane per i lavoratori che operano a bordo di detti mezzi navali¹⁵.

Il beneficio costituisce aiuto di Stato, pertanto requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. A decorrere dal 12 agosto 2017¹⁶, la verifica è effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato¹⁷, con le modalità stabilite dall'art. 10¹⁸ del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n.115. In caso di indebita fruizione l'importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni.

3.1 Estensione dello sgravio ex art.6, comma 1, DL 457/97 conv L.30/98 alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

L'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 104/2020 convertito dalla legge 126/2020 ha previsto l'estensione dello sgravio di cui all' art. 6, c. 1, decreto-legge n. 457/1997 convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1998 dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020 alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

Lo sgravio è stato poi prorogato fino al 30 aprile 2021 dall'art. 1, comma 664, lettera a), della legge 178/2020 di conversione del decreto-legge 104/2020 e fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 73, comma 7, del decreto-legge 73/2021 convertito dalla legge 106/2021¹⁹.

L'art. 4, comma 4-bis, della legge 156/2021 di conversione del decreto legge 121/2021 ha modificato di nuovo l'art. 88, comma 1, per cui lo sgravio si applica (sempre dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2021) "*alle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile*

¹⁴ Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

¹⁵ Legge 5 dicembre 1986, n. 856, articolo 17, comma 3-bis come modificato dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 13, commi 4 e 5.

¹⁶ La data di avvio del Registro Nazionale degli aiuti di Stato è fissata al 12 agosto 2017, decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del relativo regolamento di funzionamento. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato è stato pubblicato nella G.U. n. 175 del 28 luglio 2017.

¹⁷ Legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 52.

¹⁸ Riguardante la Registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione.

¹⁹ "All'articolo 88, comma 1, del decreto - legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "e fino al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2021". Il relativo onere è determinato in 49 milioni di euro per (l'anno 2021) e in 7 milioni di euro (per l'anno 2022)."

organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, relativamente al personale marittimo avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione e imbarcato sulle unità navali suddette".

L'art. 88, comma 2, prevede che le modalità attuative devono essere stabilite *Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2020 e 35 milioni di euro per l'anno 2021, elevato poi a 49 milioni per il 2021.*

Pertanto, riguardo alle citate disposizioni si fa presente che allo stato si è ritenuto di non anticipare alcuna indicazione in merito alle modalità per l'eventuale fruizione del beneficio indicato dalla norma in quanto la stessa non può ritenersi ancora operativa sia perché è ancora pendente il procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea sia perché non è ancora stato emanato il decreto interministeriale con il quale saranno individuate le modalità attuative nei limiti della spesa stanziata dal Governo.

Di conseguenza, gli armatori dovranno provvedere ad effettuare gli adempimenti ed i versamenti connessi all'autoliquidazione 2021/2022 con le consuete modalità, fermo restando che una volta completato il quadro normativo di dettaglio che darà piena attuazione alla norma, saranno fornite opportune istruzioni circa le modalità di applicazione della suddetta misura agevolativa.

4. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (art. 4, c. 3, d.lgs. n. 151/2001)

L'incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2021 sia alla rata 2022.

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "7" (n. rif. 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 e 92 - 94 - 96 - 98 - 100 - 102 del RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 1031) - TRK 100) e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione (rif. 21 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31 e 93 - 95 - 97 - 99 - 101 - 103 del RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 1031) - TRK 100).

5. Riduzione del premio per le imprese artigiane (art. 1, c. 780-781, legge n. 296/2006; dm 15 settembre 2021)

Con effetto dal 1° gennaio 2008, è prevista in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi annualmente con decreti ministeriali. La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione.

- **Regolazione 2021**

Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2019-2020 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella "*Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781*" nella dichiarazione delle retribuzioni 2020, inviata entro il 1° marzo 2021. La riduzione si applica alla regolazione 2021 nella misura del 7,38%²⁰.

Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione "Regolazione anno 2021 Agevolazioni" con il codice 127.

- **Regolazione 2022**

L'applicazione della riduzione alla regolazione 2022, per l'autoliquidazione 2022/2023, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l'apposita casella "*Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781*" nella dichiarazione delle retribuzioni 2021 da presentare entro il 28 febbraio 2022.

6. *Riduzione del premio per i datori di lavoro operanti a Campione d'Italia (art. 1-quater, d.l. n. 688/1985 conv. con modificazioni dalla legge n. 11/1986)*

Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50% del premio, sia per la regolazione 2021 sia per la rata 2022. La riduzione è indicata nelle basi di calcolo del premio con il codice 003.

7. *Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (art. 9, c. 5, legge n. 67/1988, art. 01, c. 2, dl 2/2006 conv. legge 81/2006, art. 2, c. 49, legge 191/2009 e art. 1, c. 45, legge n. 220/2010)*

Alle cooperative agricole e loro consorzi di cui all'art. 2, c. 1, legge 240/1984 operanti nelle zone montane e svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% (cooperative operanti in zone montane) e del 68% (cooperative operanti in zone svantaggiate) sia alla regolazione 2021, che alla rata 2022. Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025.

8. *Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (art. 32, c. 7-ter, d.l. n. 69/2013 conv. con modificazioni dalla legge n. 98/2013, di interpretazione dell'art. 9, c. 5 della legge 67/1988)*

Alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui all'art. 2, c. 1, legge 240/1984 non operanti in zone montane o svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. La riduzione si applica sia alla regolazione 2021, che alla rata 2022.

Le riduzioni in questione si applicano soltanto alle PAT con sedi dei lavori non ubicate in zone di montagna o svantaggiate e non si cumulano, quindi, con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate (punto 7). In caso di pluralità di PAT deve essere indicata una sola percentuale di prodotto conferito alla cooperativa rispetto al totale

²⁰ Dm 15 settembre 2021 di approvazione della delibera CA n. 217 del 3 agosto 2021.

del prodotto lavorato dalla stessa, anche se la quantità proveniente da zone montane o svantaggiate è diversa nelle varie PAT dell'azienda.

Per usufruire della riduzione si deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2021 la percentuale di prodotto conferito dai soci proveniente dalle zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa (n. rif. 10 e 11 RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 1031) - TRK 100).

La percentuale deve essere arrotondata all'unità. L'arrotondamento deve essere effettuato alla cifra intera superiore se la prima cifra decimale è uguale o maggiore di cinque (es.: 42,5 va arrotondato a 43), alla cifra intera inferiore se la prima cifra decimale è minore di cinque (es.: 42,4 va arrotondato a 42).

9. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11

In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi.

Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato.

Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014 (e prima del Regolamento CE n.800/2008), ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

Il beneficio costituisce aiuto di Stato, pertanto requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. A decorrere dal 12 agosto 2017²¹, la verifica è effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 234/2012, con le modalità stabilite dall'art. 10²² del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n.115. In caso di indebita fruizione l'importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni.

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del DM 30.1.2015 (Dirc online), da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).

²¹ La data di avvio del Registro Nazionale degli aiuti di Stato è fissata al 12 agosto 2017, decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del relativo regolamento di funzionamento. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato è stato pubblicato nella G.U. n. 175 del 28 luglio 2017.

²² Riguardante la Registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione.

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti (n. rif. 19 e 91 del RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 1031) - TRK 100) e il relativo codice (v. TABELLA RIEPILOGATIVA CODICI RIDUZIONI PER RETRIBUZIONI PARZIALMENTE ESENTI) nonché le specifiche retribuzioni (rif. da 33 a 83 e da 105 a 155 del RECORD RETRIBUTIVO (MODELLO 1031) - TRK 100). L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva.

9.1 Assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021-2022. Articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

L'articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha riconosciuto, in via sperimentale, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021- 2022, l'esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Nel merito si precisa, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, fermo restando quanto indicato al precedente punto 9, detta disposizione non si applica all'Inail e che l'esonero sopra riportato si riferisce alla sola contribuzione Inps con esclusione quindi dei premi assicurativi²³.

²³ Nel Dossier pubblicato tra gli atti parlamentari riguardanti la legge di bilancio 2021 è precisato infatti che "...il suddetto sgravio - che è previsto in via strutturale limitatamente alle assunzioni di donne rientranti in determinate categorie dall'articolo 4, commi da 8 a 11, della L. 92/2012 - è riconosciuto in via sperimentale per le assunzioni di donne effettuate nel suddetto arco temporale, nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, **con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL...**".

**TABELLA RIEPILOGATIVA CODICI
RIDUZIONI PER RETRIBUZIONI PARZIALMENTE ESENTI**

<i>Codice</i>	<i>Tipologia riduzione – norma</i>	<i>Misura</i>	<i>Durata dalla data di assunzione</i>
H	Lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato dal 1.1.2013 (art. 4, c. 8, legge 92/2012)	50%	12 mesi
I	Proroghe di rapporti di lavoro di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti a tempo determinato dal 1.1.2013 (art. 4, c. 8, legge 92/2012)	50%	12 mesi
J	Trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato per lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti dal 1.1.2013 (art. 4, c. 9, legge 92/2012)	50%	18 mesi
K	Lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (art. 4, c. 10, legge 92/2012)	50%	18 mesi
L	Proroga di un contratto a tempo determinato di rapporti di lavoro non agevolati perché instaurati prima del 2013 o perché instaurati quando il lavoratore non aveva ancora 50 anni (art. 4, c. 8, legge 92/2012)	50%	12 mesi
M	Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro non agevolati perché instaurati prima del 2013 o perché instaurati quando il lavoratore non aveva ancora 50 anni (art. 4, c. 9, legge 92/2012)	50%	18 mesi
N	Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato (art. 4, c. 11, legge 92/2012 e DM 17.10.2017)	50%	12 mesi
O	Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato instaurato con donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 4, c. 11, legge 92/2012 e DM 17.10.2017)	50%	12 mesi
P	Trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro instaurato con donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 4, c. 11, legge 92/2012 e DM 17.10.2017)	50%	18 mesi
Q	Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 4, c.11, legge 92/2012 e DM 17.10.2017)	50%	18 mesi
R	Assunzione a tempo determinato di donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11, legge 92/2012 e normativa di riferimento per gli aiuti di Stato a finalità regionale e art. 2, punto 4, lettera f) regolamento UE n. 651/2014)	50%	12 mesi

S	Proroga del contratto a tempo determinato instaurato con donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11, legge 92/2012 e normativa di riferimento per gli aiuti di Stato a finalità regionale e art. 2, punto 4, lettera f) regolamento UE n. 651/2014)	50%	fino a 12 mesi
T	Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro instaurati con donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11, legge 92/2012 e normativa di riferimento per gli aiuti di Stato a finalità regionale e art. 2, punto 4, lettera f) regolamento UE n. 651/2014)	50%	18 mesi
U	Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11, legge 92/2012 e normativa di riferimento per gli aiuti di Stato a finalità regionale e art. 2, punto 4, lettera f) regolamento UE n. 651/2014)	50%	18 mesi
V	Assunzione a tempo determinato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012)	50%	12 mesi
W	Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato instaurato con donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012)	50%	12 mesi
X	Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro instaurati con donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012)	50%	18 mesi
Y	Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012).	50%	18 mesi

BASI DI CALCOLO PREMI PAT

La comunicazione delle basi di calcolo del premio, per ogni codice ditta, avviene tramite pubblicazione nella sezione "Fascicolo aziende" in www.inail.it – Servizi online. Nelle basi di calcolo sono indicati gli elementi per il calcolo della regolazione e della rata del premio di autoliquidazione e dei contributi associativi.

Con circolare n. 18 del 25 giugno 2021 è stato comunicato il rilascio del servizio Autoliquidazione ditte cessate dal 1° luglio 2021.

Per le ditte cessate a partire dal 1° maggio 2021, rientrate nella gestione della nuova funzionalità "Autoliquidazione ditte cessate", non sono presenti le basi di calcolo ma nel caso in cui i codici ditta risultano abbinati ad uno o più contributi associativi sono presenti le basi di calcolo unicamente per la sezione dedicata a questi ultimi²⁴.

DIPENDENTI

REGOLAZIONE ANNO 2021								
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Gestione tariffaria	VOCE	DAL	AL	Tasso medio di tariffa	Tasso applicabile	Tasso applicato	Addizionale Amianto L.244/07

AGEVOLAZIONI IN REGOLAZIONE ANNO 2021			
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agev.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione

RATA ANNO 2022							
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Gestione tariffaria	VOCE	Tasso medio di tariffa	Tasso applicabile	Tasso applicato	PRESUNTO	Addizionale Amianto L.244/07

AGEVOLAZIONI IN RATA ANNO 2022			
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agev.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione

Il campo **Gestione tariffaria**: Indica la gestione tariffaria in cui è inquadrato il datore di lavoro.

Il campo **Voce**: indica la voce di tariffa corrispondente alla classificazione dell'attività svolta in relazione alle lavorazioni previste dal dm 27.2.2019.

Il campo **Tasso medio di tariffa**: indica il tasso medio nazionale previsto nella corrispondente voce della tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro ex articolo 17 del dm 27.2.2019.

Il campo **Tasso applicabile**: corrisponde al tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività, determinato ai sensi degli artt. 19-20 del dm 27.2.2019.

Il campo **Tasso applicato** (da utilizzare per il calcolo del premio): indica il tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività, determinato ai sensi degli artt. 19-20 del dm 27.2.2019, corretto dell'eventuale riduzione del tasso medio per prevenzione ex articolo 23, (con esclusione del comma 5) del citato dm. Nel caso in cui l'attività è iniziata da meno di

²⁴ Nota Inail Direzione centrale rapporto assicurativo prot. 13541 del 7 dicembre 2021.

due anni (campo tasso applicabile non valorizzato) indica il tasso medio nazionale corretto dell'eventuale oscillazione ex articolo 23, comma 5, del dm 27.2.2019.

Il campo **Addizionale amianto L. 244/07** è sempre valorizzato con NO²⁵.

Nelle sezioni **REGOLAZIONE ANNO 2021 – AGEVOLAZIONI** e **RATA ANNO 2022 – AGEVOLAZIONI** sono indicati:

- campo POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE indica il numero della pat su cui applicare la riduzione
- campo *Tipo agev.* indica il codice della riduzione da applicare
- campo *Agevolazione (% sul premio)* indica la misura della riduzione da applicare al premio della corrispondente PAT
- campo *Descrizione* indica il tipo di agevolazione da applicare

I tipi di riduzione attualmente ammessi e indicati nella base di calcolo in presenza delle condizioni previste, sono:

- 003 riduzione del premio per le PAT con sede lavori nel Comune di Campione d'Italia;
- 005 riduzione del premio a favore delle imprese cooperative e loro consorzi che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici situate in zone montane;
- 025 riduzione del premio a favore delle imprese cooperative e loro consorzi che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici situate in zone svantaggiate;
- 127 riduzione del premio per le imprese artigiane legge n. 296/2006, articolo 1, commi 780 e 781.

²⁵ L'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha istituito presso l'Inail, a partire dall'anno 2008, il Fondo per le vittime dell'amianto, finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese.

L'articolo 1, comma 358, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha definitivamente eliminato dal 1° gennaio 2021 la quota del Fondo a carico delle imprese dopo il periodo transitorio di non applicazione, precedentemente limitato al triennio 2018-2020, per effetto dell'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

SOGGETTI AUTONOMI ARTIGIANI

SOGGETTI AUTONOMI ARTIGIANI							
REGOLAZIONE ANNO 2021							
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	CODICE FISCALE	DAL	AL	VOCE	Classe di rischio	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	PREMIO al netto add.le 1% art.181

AGEVOLAZIONI IN REGOLAZIONE ANNO 2021			
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agev.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione

RATA ANNO 2022					
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	CODICE FISCALE	VOCE	Classe di rischio	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	PREMIO al netto add.le 1% art.181 T.U.

AGEVOLAZIONI IN RATA ANNO 2022			
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agev.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione

IMPORTO DELLA RATA ANTICIPATA RICHIESTA PER L'ANNO 2021

Il campo **VOCE**: indica la voce di tariffa corrispondente alla classificazione dell'attività svolta dal soggetto autonomo artigiano in relazione alle lavorazioni previste dal dm 27.2.2019.

Se la lavorazione svolta dall'artigiano è classificata con più voci di tariffa, nel campo **VOCE** sono riportate tutte le voci di tariffa corrispondenti alla classificazione del soggetto autonomo artigiano.

Il campo **Classe di Rischio**: riporta le classi di rischio omogenee individuate in base alle lavorazioni previste dal dm 27.2.2019.

Nel campo **Premio al netto add.le 1% ART.181 T.U.** è riportato per ognuna delle voci di tariffa, in relazione alla classe di rischio e alla percentuale di ponderazione, il corrispondente importo di premio speciale unitario.

Nelle sezioni **REGOLAZIONE ANNO 2021 – AGEVOLAZIONI** e **RATA ANNO 2022 – AGEVOLAZIONI** sono indicati gli stessi dati previsti per la polizza dipendenti. È ammesso solo il codice di agevolazione 127 riduzione del premio per le imprese artigiane legge n. 296/2006, articolo 1, commi 780 e 781.

RAGIONE SOCIALE

REGOLAZIONE ANNO 2021								
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Gestione ordinaria	VOCE	DAL	AL	Tasso medio di tariffa	Tasso applicabile	Tasso applicato	Addizionale Art.104 L.344/07

AGEVOLAZIONI IN REGOLAZIONE ANNO 2021			
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipi agevol.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione

RATA ANNO 2022							
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Gestione ordinaria	VOCE	Tasso medio di tariffa	Tasso applicabile	Tasso applicato	PRELUNGO	Addizionale Art.104 L.344/07

AGEVOLAZIONI IN RATA ANNO 2022			
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipi agevol.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione

SOGGETTI AUTONOMI ARTIGIANI							
REGOLAZIONE ANNO 2021							
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	CODICE FISCALE	DAL	AL	VOCE	Classe di rischio	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	PREMIO al netto add.le 1% art.104

AGEVOLAZIONI IN REGOLAZIONE ANNO 2021			
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipi agevol.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione

RATA ANNO 2022					
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	CODICE FISCALE	VOCE	Classe di rischio	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	PREMIO al netto add.le 1% art.104 T.U.

AGEVOLAZIONI IN RATA ANNO 2022			
POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipi agevol.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione

IMPORTO DELLA RATA ANTICIPATA RICHIESTA PER L'ANNO 2021

BASI DI CALCOLO CONTRIBUTI ASSOCIATIVI									
REGOLAZIONE ANNO 2021									
CODICE E SIGLA	POS. ASS. TERRITORIALE	CODICE PER F24	FORMA CSAG	ALIQUOTA	IMPORTO MINIMO	IMPORTO MASSIMO	QUOTA FISSA	ANTICIPO CALCOLATO DALL'INAIL	TOTALE CONTRIBUTO

RATA ANNO 2022									
CODICE E SIGLA	POS. ASS. TERRITORIALE	CODICE PER F24	FORMA CSAG	ALIQUOTA	IMPORTO MINIMO	IMPORTO MASSIMO	QUOTA FISSA	TOTALE CONTRIBUTO	

IL DIRETTORE DELLA SEDE
Cognome e Nome

ELEMENTI DEL CALCOLO PER I PREMI DEL SETTORE MARITTIMO

Le informazioni riguardanti gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo del settore marittimo sono rese disponibili agli armatori direttamente con i servizi online "Visualizzazione elementi calcolo". Il servizio riporta per ogni PAN/certificato, la categoria naviglio, la descrizione del profilo tariffario, il personale assicurato (qualifiche, numero addetti, giorni), il periodo assicurativo, il tasso infortuni, lo sgravio ove spettante, il tasso applicato infortuni. Di seguito un facsimile delle schermate del servizio online di visualizzazione delle basi di calcolo.

Esempio categoria naviglio "Traffico locale":

INAIL Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro	ELEMENTI DI CALCOLO STAMPA RIEPILOGATIVA RELATIVA ALLA DITTA		
ANAGRAFICA			
Codice ditta:	Contro codice ditta: 10		
Ragione sociale:	Codice fiscale:		
Codice sede: 42300			
Anno di competenza: 2021	Data elaborazione: 04/11/2021		
RATA ANTICIPATA			
Codice ditta:	Codice PAN:		
Nome:	N. certificato:		
Importo rata anticipata: € 863,78			
REGOLAZIONE			
Profilo tariffario: PERSONALE ASSICURATO SENZA SGRAVI			
Categoria naviglio: TRAFFICO LOCALE (60)			
Data inizio validita' classificativo: 01/01/2021	Data fine validita' classificativo: 31/12/2021		
Tasso infortuni: 3,50	Quota sgravio su tasso infortuni: 0,00		
Tasso applicato infortuni: 3,50	Addizionale amianto L. 244/07: 0,00		
Qualifica	Giorni complessivi	Persone complessive	Retribuzioni complessive
(I Cat.) - Comandante/Dir.macchina			
(II Cat.) - Primo Ufficiale			
(III Cat.) - Altri Ufficiali			
(IV Cat.) - Sottoufficiali e comuni			
RATA			
Profilo tariffario: PERSONALE ASSICURATO SENZA SGRAVI			
Categoria naviglio: TRAFFICO LOCALE (60)			
Data inizio validita' classificativo: 01/01/2022	Data fine validita' classificativo: 31/12/2022		
Tasso infortuni: 3,50	Quota sgravio su tasso infortuni: 0,00		
Tasso applicato infortuni: 3,50	Addizionale amianto L. 244/07: 0,00		
Qualifica	Giorni complessivi	Persone complessive	Retribuzioni complessive
(I Cat.) - Comandante/Dir.macchina			
(II Cat.) - Primo Ufficiale			
(III Cat.) - Altri Ufficiali			
(IV Cat.) - Sottoufficiali e comuni			

Esempio categoria naviglio "Pesca mediterranea":

INAIL
Istituto Nazionale
Assicurazione Infortuni
sul Lavoro

**ELEMENTI DI CALCOLO
STAMPA RIEPILOGATIVA RELATIVA ALLA DITTA**

ANAGRAFICA			
Codice ditta:		Contro codice ditta:	26
Ragione sociale:		Codice fiscale:	
Codice sede:	41900		
Anno di competenza:	2021	Data elaborazione:	04/11/2021
RATA ANTICIPATA			
Codice ditta:		Codice PAN:	
Nome:		N. certificato:	
Importo rata anticipata:	€ 1.814,80		
REGOLAZIONE			
Profilo tariffario: PERSONALE ITAL/COMUNIT CON SGRAVI			
Categoria naviglio:	PESCA MEDITERRANEA (72)		
Data inizio validita' classificativo:	01/01/2021	Data fine validita' classificativo:	31/12/2021
Tasso infortuni:	7,30	Quota sgravio su tasso infortuni:	5,11
Tasso applicato infortuni:	2,19	Addizionale amianto L. 244/07:	0,00
Qualifica	Giorni complessivi	Persone complessive	Retribuzioni complessive
(I Cat.) - Comand./Motor.;Capo pesca			
(I Cat.) - Direttore macchina			
(II Cat.) - Primo Ufficiale			
(III Cat.) - Secondo Ufficiale			
(IV Cat.) - Nostr.Cap.Mac.Ingr.Aiuto Mot			
(IV Cat.) - Marinaio,Pescat.Altre qualif.			
(IV Cat.) - Giovanotto			
(IV Cat.) - Mozzo			
Profilo tariffario: PERSONALE ASSICURATO SENZA SGRAVI			
Categoria naviglio:	PESCA MEDITERRANEA (72)		
Data inizio validita' classificativo:	01/01/2021	Data fine validita' classificativo:	31/12/2021
Tasso infortuni:	7,30	Quota sgravio su tasso infortuni:	0,00
Tasso applicato infortuni:	7,30	Addizionale amianto L. 244/07:	0,00
Qualifica	Giorni complessivi	Persone complessive	Retribuzioni complessive
(I Cat.) - Comand./Motor.;Capo pesca			
(I Cat.) - Direttore macchina			
(II Cat.) - Primo Ufficiale			
(III Cat.) - Secondo Ufficiale			
(IV Cat.) - Nostr.Cap.Mac.Ingr.Aiuto Mot			
(IV Cat.) - Marinaio,Pescat.Altre qualif.			
(IV Cat.) - Giovanotto			
(IV Cat.) - Mozzo			

ELEMENTI DI CALCOLO
STAMPA RIEPILOGATIVA RELATIVA ALLA DITTA

RATA

Profilo tariffario: PERSONALE ITAL/COMUNIT CON SGRAVI

Categoria naviglio:	PESCA MEDITERRANEA (72)		
Data inizio validita' classificativo:	01/01/2022	Data fine validita' classificativo:	31/12/2022
Tasso infortuni:	7,30	Quota sgravio su tasso infortuni:	5,11
Tasso applicato infortuni:	2,19	Addizionale amianto L. 244/07:	0,00
Qualifica	Giorni complessivi	Persone complessive	Retribuzioni complessive
(I Cat.) - Comand./Motor.,Capo pesca			
(I Cat.) - Direttore macchina			
(II Cat.) - Primo Ufficiale			
(III Cat.) - Secondo Ufficiale			
(IV Cat.) - Nostr.Cap.Mac.Ingr.Aiuto Mot			
(IV Cat.) - Marinaio,Pescat.Altre qualif.			
(IV Cat.) - Giovanotto			
(IV Cat.) - Mozzo			

Profilo tariffario: PERSONALE ASSICURATO SENZA SGRAVI

Categoria naviglio:	PESCA MEDITERRANEA (72)		
Data inizio validita' classificativo:	01/01/2022	Data fine validita' classificativo:	31/12/2022
Tasso infortuni:	7,30	Quota sgravio su tasso infortuni:	0,00
Tasso applicato infortuni:	7,30	Addizionale amianto L. 244/07:	0,00
Qualifica	Giorni complessivi	Persone complessive	Retribuzioni complessive
(I Cat.) - Comand./Motor.,Capo pesca			
(I Cat.) - Direttore macchina			
(II Cat.) - Primo Ufficiale			
(III Cat.) - Secondo Ufficiale			
(IV Cat.) - Nostr.Cap.Mac.Ingr.Aiuto Mot			
(IV Cat.) - Marinaio,Pescat.Altre qualif.			
(IV Cat.) - Giovanotto			
(IV Cat.) - Mozzo			

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI (1031) - PAT

Con circolare n. 18 del 25 giugno 2021 è stato comunicato il rilascio del servizio online *Autoliquidazione ditte cessate* dal 1° luglio 2021. Pertanto a partire da tale data le dichiarazioni delle retribuzioni delle ditte cessate devono essere inviate, entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell'attività assicurata²⁶, utilizzando l'apposito servizio online *Autoliquidazione ditte cessate*.

Il suddetto servizio online rimane disponibile all'utente fino al giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione. Decorso tale termine la dichiarazione delle retribuzioni deve essere inviata tramite PEC alla sede competente utilizzando il modulo in formato cartaceo.

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI											
- escluse le retribuzioni degli apprendisti e quelle convenzionali del nucleo artigiano -											
- incluse e quelle dei soci, familiari, associati in partecipazione e coadiuvanti di aziende non artigiane -											
ANNO		CODICE DITTA			C.C.		CODICE FISCALE				
1		2			3		4				
RAGIONE SOCIALE						SEDE INAIL					
5						6					
POSIZIONE ASS. TERRITORIALE				C.C.		POSIZIONE ASS. TERRITORIALE				C.C.	
7				8		47				48	
VOCE DI TARIFFA				9		VOCE DI TARIFFA				49	
10				11		12				13	
GEST. INO. SIL/ASB				DAL (gg/mm)		GEST. INO. SIL/ASB				DAL (gg/mm)	
10				11		50				51	
AL (gg/mm)				13		AL (gg/mm)				53	
14				15		54				55	
RETRIBUZIONI COMPLESSIVE						RETRIBUZIONI COMPLESSIVE					
A						A					
14						54					
QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI						QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI					
B						B					
15						55					
RETRIBUZIONI SPECIFICHE SIL/ASB						RETRIBUZIONI SPECIFICHE SIL/ASB					
C						C					
16						56					
RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO						RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO					
17						18					
19						20					
21						22					
23						24					
25						26					
27						28					
RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO						RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO					
57						58					
59						60					
61						62					
63						64					
65						66					
67						68					
RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO						RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO					
69						70					
71						72					
73						74					
75						76					
77						78					
RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO						RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO					
79						80					
81						82					
83						84					
85						86					
RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO						RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO					
87						88					
RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO						RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO					
89						90					
RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO						RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO					
91						92					
RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO						RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO					
93						94					

²⁶ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 articolo 28, comma 4, secondo periodo.

COMPILAZIONE DEL MODULO PER LA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI
(Tutti gli importi delle retribuzioni devono essere indicati arrotondati all'unità di euro)

- Campo 1 ANNO
Indicare 2021, cioè l'anno cui si riferisce la dichiarazione.
- Campo 2 CODICE DITTA
Indicare il codice numerico assegnato dall'INAIL alla ditta.
- Campo 3 C.C.
Indicare il codice di controllo relativo al codice ditta assegnato dall'INAIL alla ditta.
- Campo 4 CODICE FISCALE
Indicare il codice fiscale, alfanumerico o numerico.
- Campo 5 RAGIONE SOCIALE
Indicare la ragione sociale.
- Campo 6 SEDE INAIL
Indicare il codice della sede INAIL competente in base alla sede legale della ditta.
- Campo 7 POSIZIONE ASSICURATIVA TERRITORIALE
Indicare il numero della posizione assicurativa territoriale (P.A.T.).
- Campo 8 C.C.
Indicare il codice di controllo relativo al numero della P.A.T.
- Campo 9 VOCE DI TARIFFA
Indicare la voce di tariffa corrispondente all'attività lavorativa svolta nell'ambito della relativa P.A.T.
- Campo 10 GEST. INQ.
Indicare la gestione, ai fini tariffari, relativa ad uno dei quattro settori di inquadramento riferito al tipo di attività svolta: 1-Industria; 2-Artigianato; 3-Terziario; 4-Altre Attività.
- Campo 11 SIL/ASB
Da utilizzare esclusivamente per le retribuzioni afferenti anni precedenti al 2019. (Indicare il numero "1" in presenza del rischio silicosi e/o asbestosi. In tal caso è obbligatorio indicare le retribuzioni per lo specifico rischio nel campo 16).
- Campo 12 DAL
Indicare nel formato gg/mm la data riportata nel campo "Dal" delle basi di calcolo del premio. In caso di due periodi classificativi, indicare nel campo 52 l'inizio del secondo periodo classificativo nel formato gg/mm.
- Campo 13 AL
Indicare nel formato gg/mm la data riportata nel campo "Al" delle basi di calcolo del premio. In caso di due periodi classificativi, indicare nel campo 53 la fine del secondo periodo classificativo nel formato gg/mm.
- Campo 14 RETRIBUZIONI COMPLESSIVE
In questo campo va indicata la somma di tutte le retribuzioni erogate ai dipendenti, incluse quelle con esenzione inferiore al 100%, i compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi e ai collaboratori a progetto, nonché le retribuzioni (convenzionali o di ragguglio) di soci, familiari, associati in partecipazione e coadiuvanti di aziende non artigiane. Non vanno incluse in tale campo le retribuzioni degli apprendisti e quelle del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari di ditte artigiane;
- Campo 15 QUOTE DI RETRIBUZIONE PARZIALMENTE ESENTI
Indicare la somma complessiva delle quote di retribuzione parzialmente esenti dai premi, relative alle riduzioni indicate nella tabella riepilogativa dei codici.
- Campo 16 RETRIBUZIONI SPECIFICHE SIL/ASB
Da utilizzare esclusivamente per le retribuzioni afferenti anni precedenti al 2019. (Indicare le retribuzioni dei dipendenti esposti al particolare rischio di silicosi e/o asbestosi già incluse nel CAMPO 14. Le retribuzioni relative ai rapporti di lavoro per i quali il datore di lavoro fruisce dell'esenzione parziale del premio devono essere incluse in tale campo nella misura del 100%).
- Campo 17 RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO - REGOLAZIONE
Indicare le retribuzioni soggette a sconto relative a:
- settore pesca;
 - sostegno della maternità e paternità.
 -

- Campo 18 TIPO - REGOLAZIONE
Indicare il tipo sconto:
"3" se la ditta ha diritto allo sconto per il settore della pesca;
"7" se la ditta ha diritto allo sconto per il sostegno della maternità e paternità.
- Campi 19-22 RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO – REGOLAZIONE
Vedi quanto indicato, rispettivamente, per i campi 17 e 18.
- Campi 23-28 RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO – ANNO DI RATA
Vedi quanto indicato, rispettivamente, per i campi 17 e 18.
- Campi 29 e 30 DETTAGLIO QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI (CAMPO B)
In questi campi vanno indicate le quote di retribuzione parzialmente esenti relative alle riduzioni individuate dai codici descritti nella TABELLA RIEPILOGATIVA CODICI.
- Campi 31-38 Vedi quanto indicato, rispettivamente, per i campi 29 e 30.
- Campi 39 e 40 DETTAGLIO RETRIBUZIONI ESENTI AL 100%
Da utilizzare esclusivamente per le retribuzioni afferenti anni precedenti al 2018 soggette allo sgravio art. 8, c. 9, terzo periodo, legge 407/1990 codice E.
- Campi 41-46 Vedi quanto indicato, rispettivamente, per i campi 39 e 40.
- Campi 47-86 Questi campi devono essere compilati, relativamente all'eventuale ulteriore periodo e alla diversa voce di tariffa, come i campi da 7 a 46.
- Campo 87 FOGLIO N°
Indicare il numero progressivo del foglio del modulo 1031 per la dichiarazione delle retribuzioni.
- Campo 88 DI N°
Indicare il numero complessivo dei fogli del modulo 1031 per la dichiarazione delle retribuzioni.
- Campo 89 RIDUZIONE PER LE COOPERATIVE AGRICOLE
Indicare la percentuale di prodotto, conferito alla cooperativa agricola o al consorzio, coltivato o allevato dai soci in zone montane sul totale del prodotto trasformato, manipolato o commercializzato.
- Campo 90 RIDUZIONE PER LE COOPERATIVE AGRICOLE
Indicare la percentuale di prodotto, conferito alla cooperativa agricola o al consorzio, coltivato o allevato dai soci in zone svantaggiate sul totale del prodotto trasformato, manipolato o commercializzato.
- Campo 91 RATEAZIONE IN QUATTRO RATE (L. 449/97 - L. 144/99)
Barrare la casella **SI** se si vuole accedere alla rateazione. Barrare la casella **NO** se si intende pagare il premio in unica soluzione. Il premio a conguaglio in caso di cessazione può essere pagato solo in unica soluzione.
- Campo 92 "CERTIFICATO DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI EX LEGE 296/2006, ART. 1, COMMI 780 E 781". Barrare la casella per richiedere l'ammissione al beneficio per l'autoliquidazione 2021/2022, qualora ricorrano i requisiti di legge e l'attività non sia cessata nel 2020.
- Campo 93 FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA
Spazio per apporre la firma del responsabile della ditta.

DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI – MODULO SUPPLEMENTARE (1131) - PAT
DETTAGLIO RETRIBUZIONI PARZIALMENTE ESENTI

Il modulo 1131 in formato cartaceo deve essere utilizzato se i campi relativi al "DETTAGLIO QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI (CAMPO B)" del modello 1031 non sono sufficienti.

DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI - MODULO SUPPLEMENTARE DETTAGLIO RETRIBUZIONI PARZIALMENTE ESENTI																			
ANNO		CODICE DITTA				C.C.		CODICE FISCALE											
1		2				3		4											
RAGIONE SOCIALE						SEDE IN AIL													
5						6													
POSIZIONE ASS. TERRITORIALE			C.C.		VOCE DI TARIFFA			POSIZIONE ASS. TERRITORIALE			C.C.		VOCE DI TARIFFA						
7			8		9			46			47		48						
GEST. INQ. SIL/ASB		DAL (gg/mm)		AL (gg/mm)		GEST. INQ. SIL/ASB		DAL (gg/mm)		AL (gg/mm)		GEST. INQ. SIL/ASB		DAL (gg/mm)		AL (gg/mm)			
10		11		12		13		49		50		51		52		53			
DETTAGLIO QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI (CAMPO B)																			
RETRIBUZIONI PARZIALMENTE ESENTI						RETRIBUZIONI PARZIALMENTE ESENTI													
TIP O (v. legenda)						TIP O (v. legenda)													
14						15						53						54	
16						17						55						56	
18						19						57						58	
20						21						59						60	
22						23						61						62	
24						25						63						64	
26						27						65						66	
28						29						67						68	
30						31						69						70	
32						33						71						72	
34						35						73						74	
36						37						75						76	
38						39						77						78	
40						41						79						80	
42						43						81						82	
44						45						83						84	
FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA (non apporre timbr)																			
85																			
11 3 1																			

COMPILAZIONE DEL MODULO SUPPLEMENTARE PER LA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI

Campo 1	ANNO Indicare 2021, cioè l'anno cui si riferisce la dichiarazione.
Campo 2	CODICE DITTA Indicare il codice numerico assegnato dall'INAIL alla ditta.
Campo 3	C.C. Indicare il codice di controllo relativo al codice ditta assegnato dall'INAIL alla ditta.
Campo 4	CODICE FISCALE Indicare il codice fiscale, alfanumerico o numerico.
Campo 5	RAGIONE SOCIALE Indicare la ragione sociale.
Campo 6	SEDE INAIL Indicare il codice della sede INAIL competente in base alla sede legale della ditta.
Campo 7	POSIZIONE ASSICURATIVA TERRITORIALE Indicare il numero della posizione assicurativa territoriale della ditta (P.A.T.).
Campo 8	C.C. Indicare il codice di controllo relativo al numero della posizione assicurativa territoriale (P.A.T.).
Campo 9	VOCE DI TARIFFA Indicare la voce di tariffa corrispondente all'attività lavorativa svolta nell'ambito della relativa P.A.T.
Campo 10	GEST. INQ. Indicare la gestione, ai fini tariffari, relativa ad uno dei quattro settori di inquadramento riferito al tipo di attività svolta dalla ditta.
Campo 11	SIL/ASB Da utilizzare esclusivamente per le retribuzioni afferenti anni precedenti al 2019. (Indicare il numero "1" se è presente il rischio silicosi e/o asbestosi).
Campo 12	DAL Indicare nel formato gg/mm la data riportata nel campo "Dal" delle basi di calcolo del premio. In caso di due periodi classificativi, indicare nel campo 52 l'inizio del secondo periodo classificativo nel formato gg/mm.
Campo 13	AL Indicare nel formato gg/mm la data riportata nel campo "Al" delle basi di calcolo del premio. In caso di due periodi classificativi, indicare nel campo 53 la fine del secondo periodo classificativo nel formato gg/mm.
Campi 14-15	DETTAGLIO QUOTE DI RETRIB. PARZIALMENTE ESENTI (CAMPO B) Indicare le quote di retribuzione parzialmente esenti relative alle riduzioni individuate dai codici descritti nella tabella riepilogativa dei codici.
Campi 16-45	Vedi quanto indicato, rispettivamente, per i campi 14 e 15.
Campi 46-84	Vedi quanto indicato per i campi dal 7 al 45, relativamente all'eventuale ulteriore periodo e alla diversa voce di tariffa.
Campo 85	FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA Spazio per apporre la firma del responsabile della ditta.

DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI SETTORE MARITTIMO

Nel sito www.inail.it è disponibile, a fini meramente esemplificativi, la seguente modulistica per il settore navigazione:

Dichiarazione delle retribuzioni – Settore Navigazione Certificato Nave

Dichiarazione delle retribuzioni – Settore Navigazione Certificato Ruolo Unico

Dichiarazione delle retribuzioni – Settore Navigazione Certificati diversi da Nave e Ruolo Unico

Comunicazione di riduzione delle retribuzioni - Settore Navigazione Certificato Nave

Comunicazione di riduzione delle retribuzioni – Settore Navigazione Certificato Ruolo Unico

Comunicazione di riduzione delle retribuzioni – Settore Navigazione Certificati diversi da Nave e Ruolo Unico

L'invio delle retribuzioni e il calcolo del premio di autoliquidazione deve essere effettuato esclusivamente con l'apposito servizio telematico con il quale viene anche comunicato il codice identificativo da indicare nell'F24 per il pagamento del premio di autoliquidazione (regolazione 2021 e rata 2022) per le PAN/certificati.